REGOLAMENTO (CEE) N. 2307/80 DELLA COMMISSIONE

del 3 settembre 1980

recante modifica del regolamento (CEE) n. 604/71 che fissa l'elenco dei mercati rappresentativi alla produzione nel settore degli ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1367/80 (2), in particolare l'articolo 17, paragrafo 2,

considerando che il regolamento (CEE) n. 604/71 della Commissione (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1212/77 (4), ha fissato l'elenco dei mercati rappresentativi per i prodotti enumerati nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 1035/72;

considerando che nei Paesi Bassi si è manifestata un'evoluzione nella commercializzazione di alcuni prodotti ortofrutticoli; che di conseguenza è opportuno, per tener conto della nuova situazione, modificare l'elenco dei mercati rappresentativi di tale Stato membro;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 604/71 è modificato come segue:

1. Nell'allegato I, mercati rappresentativi alla produzione per i cavolfiori, i termini « Westerlee, Barendrecht, Grootebroek » sono sostituiti da « Delft-Westerlee, Zuid Holland Zuid, West-Friesland Oost ».
2. Nell'allegato II, mercati rappresentativi alla produzione per i pomodori, i termini « Rotterdam, Venlo, Westerlee » sono sostituiti da « Bleiswijk, Venlo, Delft-Westerlee ».
3. Nell'allegato V, mercati rappresentativi alla produzione per le pere, i termini « Geldermalsen, Utrecht, Zwaag » sono sostituiti da « Geldermalsen, Grubbenvorst, West-Friesland Oost ».
4. Nell'allegato VI, mercati rappresentativi alla produzione per le mele, i termini « Geldermalsen, Goes, Utrecht » sono sostituiti da « Geldermalsen, Centrale Veiling Zeeland, Utrecht ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 settembre 1980.

Per la Commissione

Finn GUNDELACH

Vicepresidente

(1) GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.
(2) GU n. L 140 del 5. 6. 1980, pag. 24.
(3) GU n. L 70 del 24. 3. 1971, pag. 9.
(4) GU n. L 140 dell'8. 6. 1977, pag. 10.